

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato, e ordiniamo, che il seguente Progetto di Legge sia presentato alla Camera dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Articolo Unico

La Camera di Commercio di Genova è autorizzata ad esercitare nell'interno di quel Portofranco e sue dipendenze il Peso Sottile, ed a riscuotere i diritti, in conformità degli usi, regolamenti e Tariffa, Visti l'ordine Nostro dal predetto Ministro delle Finanze.

Dato

Vittorio Emanuele

Relazione
alla Camera di Deputati

Progetto di legge per la privativa d'esercizio
nel peso pubblico nel Porto-franco di
Genova, a favore di quella somma di
Comunicazione.

Proj. D. Legge
modificata del Senato del Regno
~~e ripresentata alla Camera di Deputati~~
nell'anno

Rivolta di consiglio del gran elettore-pubblico
nel Porto-franco di Genova a favore di
quella Camera di Commercio.

Comitato del 26 g^{to} 1856.

Signori

Il Senato del Regno, nell'adozione in seduta dell'12
Aprile della legge ora votata da questa Camera nella
torata del 17 d'Aprile ultimo corso per la privativa di
esercizio nel peso pubblico nel Porto-franco di Genova,
avendo avuto comminente di modificare il precedente
articolo alla Legge medesima, io debbo perciò sottoporla
ora nuovamente alle Vostre deliberazioni.

La modificazione di cui è caso consiste in una
aggiunta all'articolo 9.º del Regolamento Incitato
che ha per oggetto d'esprimere la misura delle pene
pecuniarie applicabili alle contravvenzioni, in capo
articolo, accennate, affine di rendere per tal modo più
completo ed operativo il concetto della Legge anche per
rispetto al componimento delle contravvenzioni pecu-
naria e obblazioni.

Facendomi non potersi disconoscere l'opportunità
di siffatta aggiunta (la quale è altronde non unita
l'eccezione del Regolamento di cui si tratta) ho
fiduciosa di essa basata per essere ora andio adottata
da questa Camera.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 1° Aprile - 1854

OGGETTO

*Privativa di esercizio del peso pubblico nel Porto franco di Genova
— a favore di quella Camera di Commercio —*

Articolo unico

La Camera di Commercio di Genova è autorizzata ad esercitare nell'interno di quel Porto franco e sue dipendenze il peso pubblico, ed a riscuotervi i diritti in conformità degli uniti Regolamento e Tariffa.

Torino addì 3. Aprile 1854

*Il Presidente del Senato del Regno
Maurio*

Regolamento per l'esercizio del peso pubblico nel Postofranco di Genova

Art. 1°

È istituito con ragione di priorità a favore della Camera di Commercio di Genova un peso pubblico da officarsi esclusivamente in quel Postofranco e sue dipendenze, chiunque vorrà servirsi del detto peso dovrà corrispondere al pesatore ed all'agente della Camera a ciò delegato il dritto fissato dalla ammissa tariffa, che però sarà in facoltà della detta Camera di diminuire nelle diverse proporzioni.

Art. 2°

L'uso di detto peso non essendo obbligatorio rimane in facoltà dei negozianti di servirsi dei pesi propri ed quelli dei fatturanti, e però l'unico peso legale, e quindi i certificati rilasciati dai rispettivi pesatori possono soltanto essere ammessi a far prova in giudizio.

Art. 3°

Il peso pubblico è amministrato dalla Camera di Commercio, che ne riscuote i proventi e sopprime alle relative spese.

Art. 4°

I pesatori ed occorrendo anche un ispettore sono nominati dalla Camera coll'approvazione dell'Intendente generale della Divisione.

Egli prestano giuramento innanzi al medesimo di bene ed onestamente ademprire agli obblighi loro.

Art. 5°

Il pagamento del dritto si effettuerà nell'ufficio amesso allo stesso peso pubblico nell'interno del quale ed in luogo visibile dovrà sempre star affissa una copia del presente regolamento e della Tariffa.

Art. 6°

Il dritto è basato sul peso brutto della merce, e posto per metà a carico del venditore e del compratore, salvo patto contrario, ma la Camera di Commercio ha per la sua riscossione azione solidaria contro ambedue.

Art. 7°

Si terrà in detto ufficio un registro a matricola per inserirvi con numero d'ordine progressivo, giorno per giorno, articolo per articolo e natura, la qualità e quantità degli oggetti pesati, i dritti riscossi, ed il nome e cognome dei negozianti.

La bolletta figlia sarà loro rimessa per servire di quitanza del pagamento.

Tale registro sarà contrassegnato e parafato da uno dei membri della prefata Camera, e si rinnoverà annualmente.

Art. 8.

Insorgendo questioni sul senso o sull'applicazione della Tariffa o del presente regolamento, dovranno i negozianti corrispondere li diritti loro richiesti dall'Ufficio prima di trasportare le merci dal luogo del pagamento, salvo sempre le ragioni loro, di cui dovranno esperire nel termine di giorni dieci trascorsi i quali saranno prescritte.

Art. 9.

La dichiarazione in tutto od in parte non conforme al vero della qualità delle merci presentate al pagamento, darà luogo a titolo d'ammonizione al decuplo della tassa dovuta per la categoria alla quale appartengano le merci medesime; salva, ben inteso, l'applicazione di maggiori pene, ove ne sia il caso, a termini di legge.

Le contravvenzioni le quali saranno denunciate dai pesatori del peso pubblico o dagli Agenti della Camera di Commercio verranno accertate per cura della medesima, colla facoltà al Presidente di comporre col mezzo d'obblazioni.

Ogni azione relativa sarà prescritta col trascorrere di giorni trenta e l'importo netto del prodotto delle contravvenzioni spetterà alla Cassa della Camera di Commercio.

Art. 10.

Non è dovuto alcun diritto sulle frazioni che non arrivano ai 50 chil. allorchè trattasi di peso maggiore di due quintali.

Nei pesi minori di due quintali il diritto sarà percepito sulla frazione da uno a venticinque, da ventisei a cinquanta, da cinquantuno a settantacinque e da settanta sei a cento.

Il Presidente del Senato del Regno
Manno

Tariffa
per l'esercizio del peso sottile nel Portofranco
di Genova

Qualità delle Merci	Pesate	Tassa	
		lire	cent.
<p style="text-align: center;"><i>1^a Categoria</i></p> <p><i>Oli volatili, essenze, profumerie, sughi vegetali generi medicinali, prodotti chimici, colori fini, lavori di pelli, di canapa, di lino, di cotone, di lana, di crine, di peli, di metalli, salvo il ferro e il piombo, bozzoli, seta e sue manifatture, mobili di legno, di ebanisteria mercurie e chinaglierie.</i></p>	<i>ogni 100 chilogr.</i>	..	<i>50</i>
<p style="text-align: center;"><i>2^a Categoria</i></p> <p><i>Acque, bevande ed oli di oliva, sesamo, palma, cocco, pesce e di semenze grasse, denari coloniali, amidi, cera, saponi, pelli, canapa, lino, cotone, lana, crine e pelo greffi, carta e libri, vasellami, vetri e cristalli.</i></p>	<i>ogni 100 chilogr.</i>	..	<i>20</i>
<p style="text-align: center;"><i>3^a Categoria</i></p> <p><i>Ogni altro oggetto non nominato nelle due precedenti.</i></p>	<i>ogni 100 chilogr.</i>	..	<i>10</i>

Il Presidente del Senato del Regno

Pellati

SESSIONE 1853-54

N.° 44-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MICHELINI G. B., BENINTENDI, VALERIO, RICCI, MONTICELLI,
QUAGLIA, GHIGLINI

*sul progetto di legge presentato dal Ministro di Finanze
nella tornata del 2 gennaio 1854.*

**Privativa d' esercizio del peso sottile nel Porto-franco di Genova
a favore di quella Camera di Commercio.**

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1854.

SIGNORI,

Negli antichi Comuni italiani, e quando erano più in fiore le arti della lana, e della seta, ed ogni altra maniera di manufatti, ignoti furono i dazi protettori e perciò miti i balzelli. Ma nei successivi bisogni pubblici che sorgevano, solevasi istituire qualche nuovo peso indiretto parziale o temporaneo, che divenuti poi perpetui e moltiplicatisi su molte merci ed industrie, non solo gravavano, ma intralciavano il commercio. Tale fu la natura e l'origine del dazio chiamato in Genova del peso pubblico.

Nell'anno 1819 da facoltativo che era fu reso obbligatorio, cresciute le quote di retribuzione, distinte per ogni merce giusta il presunto loro valore, e distribuite in venticinque categorie separate. Non tardarono a sorgere lagnanze de'commercianti e richiami della Camera di Commercio, e molteplici controversie sull'intelli-

(41-A) genza ed applicazione della tariffa , e fu ben presto riconosciuta la giustizia di portarvi riparo.

Dopo molte spiegazioni e mitigazioni in via amministrativa con decreto 2 maggio 1844, i diritti portati dalla tariffa del 1819 furono ridotti alla metà, e limitati alle sole compre e vendite.

Successivamente si dovette riconoscere che il commercio abbisognava d' economia , di sollecitudine, e della maggior regolarità nelle sue operazioni, anche per poter sostenere la concorrenza e rivalità che le altre piazze di traffico facevano alla nostra. Quindi col Manifesto Camerale 15 ottobre 1847 fu reso facoltativo il servirsi dei propri pesi tanto fissi, quanto portatili, e limitata la privativa del peso pubblico al solo caso in cui occorresse accertare in modo legale il peso delle merci.

Dopo ciò essendo cessato pressochè ogni profitto delle Finanze, con Decreto 19 gennaio 1853 fu intieramente abolito l'esercizio di questo dazio. Egli è per altro agevole il riconoscere non solo la convenienza ma anzi la necessità nel Porto-franco d' un peso pubblico, purchè meramente volontario, onde anche possa servir di regola nei casi di legali contestazioni. Avendo la Camera di Commercio l'amministrazione del Porto-franco, era naturale che ad essa fosse affidato l'esercizio di questo peso.

La vostra Commissione fu pertanto unanime nell' ammettere l' opportunità del progetto di legge presentato dal Ministro di Finanze. Ritenuto il principio che il peso pubblico non deve essere un dazio , ma unicamente una facilitazione a chi voglia usarne, ed una autorevole dichiarazione munita della fede pubblica ove insorgano controversie, le esazioni devono ridursi al semplice corrispettivo delle spese. Ritengasi inoltre che cessata ogni coazione, più non sarebbe questo peso usato dai negozianti ove troppo forti fossero le quote di retribuzione.

La Commissione perciò assunte le più minute informazioni ha creduto possa ancora portarsi una lieve diminuzione alla proposta tariffa , col portare cioè la prima categoria dai centesimi sessanta ai cinquanta, lasciando intatta la seconda , e riducendo la terza da centesimi quattordici a dieci.

Quanto al regolamento annesso, oltre alcune leggerissime modificazioni di redazione che appariscono dal confronto dei due

divisi, parve in primo luogo potersi omettere l'articolo secondo, mentre la disposizione che ivi era scritta rimane sufficientemente espressa dall' articolo primo e terzo.

(44-A)

Riguardo all' assegnamento di metà delle multe a favore dei pesatori e scopritori, contenuto nell' articolo undecimo, fu ravvisato inammissibile dopo la legge 12 giugno 1853.

Le avvertenze poste in calce della tariffa parve potessero aver sede nel regolamento di cui formano l' articolo undecimo.

Con queste lievi variazioni la Commissione vi propone l'adozione della legge.

VINCENZO RICCI *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

La Camera di Commercio di Genova è autorizzata ad esercire nell'interno di quel Porto franco e sue dipendenze il peso sottile, ed a riscuoterne i diritti in conformità degli uniti Regolamenti e Tariffa.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

La Camera di Commercio di Genova è autorizzata ad esercire nell' interno di quel Porto franco e sue dipendenze il peso pubblico, ed a riscuoterne i diritti in conformità degli uniti Regolamenti e Tariffa.

*Approvato nella tornata del 19. febbraio 1854.
Pellati*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Regolamento per l'esercizio del peso sottile
nel Portofranco di Genova.~~

~~Art. 1.~~

~~È istituito con ragione di privativa a favore della Camera di Commercio di Genova un dritto di peso sottile da attivarsi esclusivamente in quel Portofranco e sue dipendenze, in forza del quale chiunque vorrà servirsi del detto peso, dovrà corrispondere al pesatore od all'agente della Camera a ciò delegato, il dritto fissato dalla annessa Tariffa.~~

~~Art. 2.~~

~~È quindi vietato a chicchessia di tenere in servizio del Pubblico alcun peso sottile sotto pena della confisca del medesimo, o di una pena pecuniaria corrispondente al suo valore.~~

~~Art. 3. 2°.~~

L'uso di detto peso non essendo obbligatorio, rimane in facoltà dei negozianti di servirsi dei pesi propri e di quelli dei fatturanti; è però l'unico peso legale; e quindi i certificati rilasciati dai rispettivi pesatori possono soltanto essere ammessi a far prova in giudizio.

~~Art. 4.~~

~~Il peso sottile è amministrato dalla Camera di Commercio, che ne riscuote i proventi e sopperisce alle relative spese.~~

~~Art. 5. 1°.~~

I pesatori, ed occorrendo anche un Ispettore, sono nominati dalla Camera coll'approvazione dell'Intendente Generale della Divisione.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Regolamento per l'esercizio del peso pubblico
nel Portofranco di Genova.~~

~~Art. 1.~~

~~È istituito con ragione di privativa a favore della Camera di Commercio di Genova un peso pubblico da attivarsi esclusivamente in quel Portofranco e sue dipendenze; chiunque vorrà servirsi del detto peso, dovrà corrispondere al pesatore od all'agente della Camera a ciò delegato, il dritto fissato dall'annessa Tariffa; che però sarà in facoltà della detta Camera di diminuirlo nelle diverse circostanze, o di fissarlo a proprio arbitrio.~~
~~Soppresso.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Il peso suddetto è amministrato dalla Camera di Commercio, che ne riscuote i proventi e sopperisce alle relative spese.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Essi prestano giuramento innanzi al medesimo di bene ed onestamente adempiere agli obblighi loro.

Art. 5.
~~Art. 5.~~

Il pagamento del dritto si effettuerà nell'ufficio annesso allo stesso peso ~~fettile~~, nell'interno del quale ed in luogo visibile dovrà sempre star affissa una copia del presente regolamento e della tariffa.

Art. 6.

Il dritto è basato sul peso brutto della merce e posto per egual porzione a carico del venditore e del compratore, salvo patto contrario; ma la Camera di Commercio ha per la sua riscossione azione solidaria contro ambidue.

Art. 7.
~~Art. 7.~~

Si terrà in detto ufficio un registro a madrefiglia per inscrivervi con numero d'ordine progressivo, giorno per giorno, articolo per articolo, e senza lacune, la qualità e quantità degli oggetti pesati, i dritti riscossi, ed il nome e cognome dei negozianti.

La bolletta figlia sarà loro rimessa per servire di quitanza del pagamento.

Tale registro sarà contrassegnato e parafato da uno dei membri della prefata Camera, e si rinnoverà annualmente.

Art. 8.

Insorgendo questioni sul senso o sull'applicazione della tariffa o del presente regolamento, dovranno i negozianti corrispondere li dritti loro richiesti dall'Ufficio prima di trasportare le merci dal luogo del pesamento, salve sempre le ragioni loro, di cui dovranno esperire nel termine di giorni cinque trascorsi i quali, saranno prescritte.

Art. 9.
~~Art. 9.~~

In ordine alla competenza per la cognizione

~~Identico al qui contro.~~

I pubblico,

Art. 6.

Il dritto è basato sul peso brutto della merce e posto per metà a carico del venditore e del compratore, salvo patto contrario; ma la Camera di Commercio ha per la sua riscossione azione solidaria contro ambidue.

Art. 7.
~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 8.

Insorgendo questioni sul senso o sull'applicazione della tariffa o del presente regolamento, dovranno i negozianti corrispondere li dritti loro richiesti dall'Ufficio prima di trasportare le merci dal luogo del pesamento, salve sempre le ragioni loro, di cui dovranno esperire nel termine di giorni dieci trascorsi i quali, saranno prescritte.

Art. 9.
~~Art. 9.~~

~~Identico al qui contro.~~

delle cause concernenti il dritto suddetto, si osserveranno le vigenti leggi.

Art. 11.

La Camera di Commercio curerà l'accertamento delle contravvenzioni, colla facoltà al Presidente della medesima di comporle per mezzo di oblazioni. Verranno esse denunciate dai pesatori del peso sottile o dagli agenti di detta Camera che le avranno scoperte.

Ogni azione relativa sarà prescritta col trascorrere di giorni trenta, e l'importare netto del prodotto delle contravvenzioni spetterà per una metà ai pesatori od agenti scopritori, e per l'altra alla cassa della Camera di Commercio.

Art. 10. 9.

La Camera di Commercio curerà l'accertamento delle contravvenzioni, colla facoltà al Presidente della medesima di comporle per mezzo di oblazioni. Verranno esse denunciate dai pesatori del peso pubblico o dagli agenti di detta Camera che le avranno scoperte.

Ogni azione relativa sarà prescritta col trascorrere di giorni trenta, e l'importare netto del prodotto delle contravvenzioni spetterà alla cassa della Camera di Commercio.

Art. 11. 10.

Non è dovuto alcun dritto sulle frazioni che non arrivano ai 50 chil. allorché trattasi di peso maggiore di due quintali.

Nei pesi minori di due quintali il diritto sarà percepito sulla frazione di uno a venticinque, da ventisei a cinquanta, da cinquantuno a settantacinque e da settantasei a cento.

TARIFFA

per l'esercizio del peso sottile nel Porto franco di Genova

PROPOSTA DAL MINISTERO

QUALITÀ DELLE MERCI	PESATE (*)	TASSA	
		Lire	Cent.
1.^a CATEGORIA			
Olii volatili, essenze, profumerie, sughi vegetali, generi medicinali, prodotti chimici, colori, lavori di pelli, canapa, lino, cotone, lana, crine, peli, metalli salvo il ferro e il piombo, Dazzoli, seta e sue manifatture, mobili di legno, di ebanisteria, mercerie e chincaglierie	ogni 100 chilogr.	»	60
2.^a CATEGORIA			
Acque, bevande ed olii di oliva, sesamo, palma, cocco, pesce e di semenze grasse, derrate coloniali, amido, cera, saponi, pelli, canapa, lino, cotone, lana, crine e pelo grezzi, carta e libri, vasellami, vetri e cristalli.	ogni 100 chilogr.	»	20
3.^a CATEGORIA			
Generi per tinta e per concia, frutti e semenze, pesci, grascine, legni di ebanisteria, lavori di legno comune, metalli d'ogni sorta, lavori di ferro, ghisa e piombo, sommacco-pietre, terre e fossili, legno grezzo salvo quello di ebanisteria	ogni 100 chilogr.	»	14

Avvertenze e disposizioni particolari

(*) Dovendosi procedere al peso d'altri articoli ommessi nella presente tariffa, si riscuote indistintamente il dritto di cent. 20 il quintale.

Non è dovuto alcun dritto sulle frazioni che non arrivano ai 50 chilogr. allorchè trattasi di peso maggiore di due quintali; ma in questo caso si riscuote per le frazioni di 50 e più, il dritto di un quintale.

Nei pesi minori di due quintali, il dritto sarà percepito sulla frazione di uno a venticinque, da ventisei a cinquanta, da cinquantuno a settantacinque, da settantasei a cento.

TARIFFA

per l'esercizio del peso pubblico nel Porto franco di Genova

PROPOSTA DALLA COMMISSIONE

QUALITÀ DELLE MERCI	PESATE	TASSA	
		Lire	Cent.
1. ^a CATEGORIA			
<i>I fini</i> Olii volatili, essenze, profumerie, sughi vegetali, generi medicinali, prodotti chimici, colori, lavori di pelli, di canapa, di lino, di cotone, di lana, di crine, di peli, di metalli salvo il ferro e il piombo, bozzoli, seta e sue manifatture, mobili di legno, di ebanisteria, mercerie e chincaglierie.	ogni 100 chilogr.	»	50
2. ^a CATEGORIA			
Acque, bevande ed olii di oliva, sesamo, palma, cocco, pesce e di semenze grasse, derrate coloniali, amido, cera, saponi, pelli, canapa, lino, cotone, lana, crine e pelo grezzi, carta e libri, vasellami, vetri e cristalli.	ogni 100 chilogr.	»	20
3. ^a CATEGORIA			
Ogni altro oggetto non nominato nelle due precedenti	ogni 100 chilogr.	»	10

*Approvato nella Tornata del 19. febbraio 1892.
Pellati*

D 1

Ministero delle Finanze.

Signori

La Tabella del peso sottile di
ortica originaria nel Porto franco di Genova venne
riordinata col Manifesto Generale dell' 11. -
Dicembre 1819.

A tenere del medesimo tutte le comprate,
vendite e consegne di merci e genere contrattate
a peso nella Dogana, Porto franco e loro dipendenze
nel Porto e nei Porti o Stati di esso e
erano soggetti alla Tabella del peso sottile:
L'operazione del pesamento renderasi quindi
obbligatoria per il commercio, del pari
che il pagamento dei dritti, lianne per
le vendite e consegne sul peso portato
dalle polizze. A carico, e per i usi delle
pesi ed fatture, ossia per le spedizioni
direttamente fatte dai Negozianti per
proprio conto.

Il peso riconosciuto dai pubblici
pesatori era il solo che dovesse ritenersi per
legale, nante le autorità giudiziarie.
Il dritto era basato sul peso brutto, e salvo.

patto contrario, supportato per eguale metà
dal venditore e dal compratore; ma l'azienda
di Cabello era per la ragione del medesimo
azione giudiziaria contro ambidue.

In quanto alle Cariffe che comprendeva
denari oltre gli Spiriti, Olij, le stenze, la fanopas-
silo, lino, gli stracci per la fabbricazione della
orta, i cottoni, le frutta secche, le Carotte, solina-
di, i formaggi, i generi di grassino, quelle per-
tinta e per uccia, i metalli, i corami, le sete,
e i tabacchi era divisa in 17 categorie, e la
tassa stabilita per ogni cantaro di 100 rotoli
peso di Pesovo, variava dai centesimi 10 -
fino a L. 1. Per le merci non specificate
comprese contemplate in esse Cariffe, veniva
risolto indistintamente il dritto di centesimi
20 per cantaro; non era dovuto sulle frazioni
minori di 50 rotoli qualora si trattasse di
peso maggiore di 5 Cantara, risuotendosi
quello di un cantaro per le superiori ai detti
50 rotoli, e nei pesi al di sotto dello 5 -
cantaro si partecipava sulla frazione da 1 -
a 25, da 26 a 50, da 51 a 75, e da
76 a 100.

La detta Cabella del peso fittile -
che sotto il Governo Ligure era stata condotta
in appalto per una somma fissa di L. 12. per
con quella maggiore regalata che -
in aggiunta veniva offerta, anteriormente

Della nomina di un Ispettore per controllare
l'operazione dei Pesatori, e venne altresì riforma-
mata la Tariffa, classificando le merci in tre
sole categorie, e con una notevole diminuzione
nelle relative tasse.

Dal complesso dei fatti che il
Principe ha avuto l'onore di venire sin qui
esponendo risulterà la speranza che trattasi in
sostanza di riorganizzare a vantaggio del
Commercio e a un dispendio sotto le forme
semplici sanite per i diritti della specie a favore
della città e dei comuni l'anzidetta privativa
onde prosieglierlo da ogni soggezione ed im-
paglio; e che fu cura del Governo di combinare
le cose in guisa, che anche nei rari casi nei
quali occorrono di forme uso, jidno i Organi-
zzanti per risentirne un sensibile allentamento
stante la modicità delle tasse.

N. 11.

Projet de loi

présenté au Ministre des Finances
le samedi 2 Janvier 1896.

Principes d'un impôt sur le perçu attache au Port franc
de Genève et pour de quelle Commune Communes.

Regolamento

per l'esercizio del *Peso Sottile*

nel *Portofranco di Genova*.

Art. 1.

È instituito con ragione di
privazione a favore della Camera di
Commercio di Genova un dritto di
Peso sottile da attivarsi esclusivamente
in quel Portofranco e sue dipendenze,
in forza del quale chiunque vorrà servirsi
del detto Peso, dovrà corrispondere al
Pesatore, ed all'agente della Camera
a ciò delegato, il dritto fissato dalla
annessa Tariffa.

Art. 2.

È quindi vietato a chiunque
di tenere in servizio del Pubblico alcun
Peso sottile, sotto pena della confisca
del medesimo, o di una pena pecuniaria
corrispondente al suo valore.

Art. 3.

Il uso di detto peso non essendo obbligatorio, rimane in facoltà dei Negozianti di servirsi dei pesi proprii e di quelli dei fattuanti; è però l'unico peso legale, e quindi i Certificati rilasciati dai rispettivi Pesatori passano soltanto essere ammessi a far prova in giudizio.

Art. 4.

Il peso sottile è amministrato dalla Camera di Commercio, che ne riscuote i proventi e sopprime alle relative spese.

Art. 5.

I Pesatori, ed occorrendo anche un Ispettore, sono nominati dalla Camera coll'approvazione dell'Intendente Generale della Divisione.

Essi prestano giuramento innanzi al medesimo di bene ed onestamente adempiere agli obblighi loro.

Art. 6.

Il pagamento del dritto si effettuerà nell'Ufficio annesso allo stesso Peso pubblico, nell'interno del quale ed in luogo visibile dovrà sempre star affissa una copia del presente Regolamento e della Tariffa.

Art. 7.

Il dritto è basato sul peso brutto della merce, e posto per egual porzione a carico del venditore e del compratore, salvo patto contrario; ma la Camera di Commercio ha per la sua riscossione azione solidaria contro ambedue.

Art. 8.

Si terrà in detto Ufficio un Registro a matricola per inscrivervi con numero d'ordine progressivo, giorno per giorno, articolo per articolo, e senza lacune, la qualità e quantità degli oggetti pesati, i dritti riscossi, ed il nome e cognome dei Negozianti.

La matricola sarà loro rimessa per servire di quitanza del pagamento.

Cale registro sarà controfirmato e parafato da uno dei Membri della predetta Camera, e si rinnoverà annualmente.

Art. 9.

Insergendo questioni sul senso o sulla applicazione della Tariffa o del presente Regolamento, dovranno i Negozianti corrispondere li dritti loro richiesti dall'Ufficio prima di trasportare le merci dal luogo del pesamento, salve sempre le ragioni loro, di cui dovranno spedire nel termine di giorni cinque, trascorsi i quali saranno prescritte.

Art. 10.

In ordine alla competenza per la cognizione delle cause concernenti il dritto suddetto, si osserveranno le vigenti Leggi.

Art. 11.

La Camera di Commercio riceverà l'avvertimento delle Contravvenzioni, colla facoltà al Presidente della medesima di comporre per mezzo de' oblatori. Verranno esse denunciate dai peratori del peso sottile od agli agenti di detta Camera che le avranno scoperte.

Questa azione relativa sarà prescritta col trascorrere di giorni trenta, e l'importo netto del prodotto delle Contravvenzioni spetterà per una metà ai Revaloratori ed agenti scopritori, e per l'altra alla Camera di Commercio. —

Tariffa

per l'esercizio del Peso Sottile
nel Porto franco di Genova.

Qualità delle merci	Pesate (1)	Cassa	
		Libbre	Centi
<p>1^a Categoria</p> <p>Oli volatili, essenze, profumerie, sughi vegetali, generi medicinali, prodotti chimici, colori, lavori di pelli, canapa, lino, cotone, lana, crine, peli, metalli salvo il ferro e il piombo, bozzoli, seta e sue manifatture, mobili di legno di ebanisteria, mercurie e chinagliorie</p>	Ogni 100. Chilogr ^m	"	60.
<p>2^a Categoria</p> <p>Oli, bevande ed oli di oliva, sesamo, palma, cocco, pesce e di semenze grasse, derrate coloniali, amido, cera, saponi, pelli, canapa, lino, cotone, lana, crine e pelo grezzi, carta e libri, vasellami, vetri e cristalli</p>	Ogni 100. Chilogr ^m	"	70.
<p>3^a Categoria</p> <p>Generi per tinture e per concia, frutti e semenze, pesci, grassine, legni di ebanisteria, lavori di legno comune, metalli di ogni sorta, lavori di ferro, ghisa e piombo, sommaccio pietre, terre ossidili, legno grezzo salvo quello di ebanisteria.</p>	Ogni 100. Chilogr ^m	"	14.

Avvertenze e disposizioni particolari

- (1) Dovendosi procedere al peso d'altre articoli omessi nella presente Tariffa, si riscuote indistintamente il dritto di centesimi 20, il quintale.
- Non è dovuto alcun dritto sulle frazioni che non arrivano ai 50. Chilog. allorchè trattasi di peso maggiore di due quintali; ma in questo caso si riscuote per le frazioni di chilog. 50 e più, il dritto di un quintale.
- Nei pesi minori di due quintali, il dritto sarà percepito sulla frazione di uno a venticinque, da ventisei a cinquanta, da cinquantauno a settantacinque, da settantasei a cento.

Relazioni

SESSIONE 1853-54

N.° 11-c

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FARINA PAOLO, SPINOLA TOMMASO, MONTICELLI, SALMOUR,
ROSSI, SOLAROLI

*sul progetto di legge modificato dal Senato del Regno,
e presentato alla Camera nella tornata del 28 novembre 1854*

**Privativa d'esercizio del peso pubblico nel Portofranco di Genova,
a favore di quella Camera di Commercio.**

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1854.

SIGNORI,

Il progetto di legge per la privativa d'esercizio del peso pubblico nel Portofranco di Genova da voi approvato in seduta del 17 febbraio p. p. avendo ricevuto un'aggiunta dal Senato, è ora nuovamente sottoposto alle vostre deliberazioni. Questa aggiunta fatta all'art. 9 del Regolamento consiste nel fissare la misura delle pene pecuniarie applicabili alle contravvenzioni per dichiarazioni non conformi al vero sulla qualità delle merci presentate al pesamento, misura che si propone di ragguagliare al decuplo della tassa dovuta dalle merci medesime. Due ragioni inducono la vostra Commissione ad approvare la proposta aggiunta. La prima che l'art. 738 del Codice Penale per le pene da applicarsi a simili contravvenzioni rimanda ai Regolamenti speciali, doveasi quindi

(44-c) in questo Regolamento inchiudere la sanzione penale; la seconda che, essendo in facoltà del Presidente della Camera di Commercio di comporre le contravvenzioni col mezzo di oblazioni, è utile, se non forse necessario, l'avere una norma, o punto di partenza, che possa servir di base al componimento. Quest'ultima considerazione trattiene pure la vostra Commissione dal trovare esagerata un'ammenda del decuplo della giusta tassa dovuta. Ho pertanto l'onore a nome di essa di proporvi l'adozione di questo progetto di legge come venne modificato dal Senato.

MONTICELLI *Relatore*

~~PROGETTO DI LEGGE~~
ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO

Articolo unico

La Camera di Commercio di Genova è autorizzata ad esercire nell'interno di quel Porto franco e sue dipendenze il peso pubblico, ed a riscuoterne i diritti in conformità degli uniti Regolamento e Tariffa.

Approvato nella seduta del 12. Dicembre 1858.
Pellati.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

(11-c)

~~Articolo unico~~

~~Identico al qui contro.~~

**Regolamento per l'esercizio del peso pubblico
nel Porto-franco di Genova.**

(11-c)

ART. 1.

È istituito con ragione di privativa a favore della Camera di Commercio di Genova un peso pubblico da attivarsi esclusivamente in quel Porto-franco e sue dipendenze; chiunque vorrà servirsi del detto peso, dovrà corrispondere al pesatore od all'agente della Camera a ciò delegato, il dritto fissato dalla annessa tabella, che però sarà in facoltà della detta Camera di diminuire nelle dovute proporzioni.

ART. 2.

L'uso di detto peso non essendo obbligatorio, rimane in facoltà dei negozianti di servirsi dei pesi propri e di quelli dei fatturanti; è però l'unico peso legale, e quindi i certificati rilasciati dai rispettivi pesatori, possono soltanto essere ammessi a far prova in giudizio.

ART. 3.

Il peso pubblico è amministrato dalla Camera di Commercio, che ne riscuote i proventi e sopperisce alle relative spese.

ART. 4.

I pesatori, ed occorrendo anche un Ispettore sono nominati dalla Camera coll'approvazione dell'Intendente Generale della Divisione.

Essi prestano giuramento innanzi al medesimo di bene ed onestamente adempiere agli obblighi loro.

ART. 5.

Il pagamento del dritto si effettuerà nell'Ufficio annesso allo stesso peso pubblico, nell'interno del quale ed in luogo visibile dovrà sempre star affissa una copia del presente Regolamento e della Tariffa.

ART. 6.

Il diritto è basato sul peso brutto della merce, e posto per metà a carico del venditore e del compratore, salvo patto contrario; ma la Camera di Commercio ha per la sua riscossione azione solidaria contro ambidue.

(11-c)

ART. 7.

Si terrà in detto Ufficio un registro a madre-figlia per inscrivervi con numero d'ordine progressivo, giorno per giorno, articolo per articolo, e senza lacune, la qualità e quantità degli oggetti pesati, i dritti riscossi ed il nome e cognome dei negozianti.

La bolletta-figlia sarà loro rimessa per servire di quitanza del pagamento.

Tale registro sarà contrassegnato e parafato da uno dei membri della prefata Camera, e si rinnoverà annualmente.

ART. 8.

Insorgendo questioni sul senso o sull'applicazione della tariffa o del presente regolamento, dovranno i negozianti corrispondere li dritti loro richiesti dall'ufficio prima di trasportare le merci dal luogo del pesamento, salve sempre le ragioni loro, di cui dovranno esperire nel termine di giorni dieci, trascorsi i quali, saranno prescritte.

ART. 9.

La dichiarazione in tutto od in parte non conforme al vero della qualità delle merci presentate al pesamento, darà luogo a titolo d'ammenda al decuplo della tassa dovuta per la categoria alla quale appartengano le merci medesime; salva ben inteso, l'applicazione di maggiori pene, ove ne sia il caso a termini di legge.

Le contravvenzioni, le quali saranno denunciate dai pesatori del peso pubblico o degli agenti della Camera di Commercio, verranno accertate per cura della medesima, colla facoltà al Presidente di comporle col mezzo d'oblazioni.

Ogni azione relativa sarà prescritta col trascorrere di giorni trenta, e l'importare netto del prodotto delle contravvenzioni spetterà alla cassa della Camera di Commercio.

ART. 10.

Non è dovuto alcun dritto sulle frazioni che non arrivano ai 50 chilogramma, allorchè trattasi di peso maggiore di due quintali.

Nei pesi minori di due quintali, il diritto sarà percepito sulla frazione da uno a venticinque, da ventisei a cinquanta, da cinquantuno a settantacinque, e da settantasei a cento.

**Tariffa per l'esercizio del peso pubblico
nel porto franco di Genova.**

(14-c)

QUALITÀ DELLE MERCI	PESATE	TASSA	
		lire	cent.
1.^a CATEGORIA			
Olii volatili, essenze, profumerie, sughi vegetali, generi medicinali, prodotti chimici, colori fini, lavori di pelli, di canapa, di lino, di cotone, di lana, di crine, di peli, di metalli, salvo il ferro e il piombo, bozzoli, seta e sue manifat- ture, mobili di legno, di ebanisteria, mercerie e chincaglierie.	ogni 100 chilog.	»	50
2.^a CATEGORIA			
Acque, bevande ed olii di oliva, sesamo, palma, cocco, pesce e di semenze grasse, derrate colo- niali, amido, cera, saponi, pelli, canapa, lino, cotone lana, crine e pelo grezzi, carta e libri, vasellami, vetri e cristalli.	ogni 100 chilog.	»	20
3.^a CATEGORIA			
Ogni altro oggetto non nominato nelle due precedenti.	ogni 100 chilog.	»	10

Il Presidente del Senato del Regno
MANNO

Approvato nella seduta del 12. Dicembre 1876.

Pellati